



COMUNE di CESARA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.20

OGGETTO:

Approvazione delle tariffe per l'applicazione, dal 1° gennaio 2021 del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

L'anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di giugno alle ore nove e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. RICCA GIAN CARLO - Sindaco	Si
2. CAVAGLIOTTI IGOR - Vice Sindaco	Si
3. PEROLINI ANTONELLA - Assessore	Si
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Vice Segretario Comunale Signor Suno Minazzi Dr. Marco il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. RICCA GIAN CARLO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 1, comma da 816 della legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale recita:
«A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita

«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Tenuto conto che, nel corso della gestione, essendo emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle tariffe ora in vigore, è stato richiesto, all'ufficio, di predisporre i necessari atti.»;

Visti i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

Preso atto della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposte pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune, come peraltro già deliberato dalla Giunta Comunale con proprio atto n. **35 del 26/11/2020**.

Visto che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che:

«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28

settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate"

Con voto unanime,

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte richiamate, le tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come da prospetti allegati
- 2) di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 2021
- 3) di fissare per l'anno 2021, relativamente al canone per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti, il versamento in una unica soluzione entro la data del 31 agosto 2021.
- 4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Allegati A - B

TARIFE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

ALLEGATO A		TARIFFA €.
1.	pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto nei successivi punti	
1.	per ogni metro quadrato e per anno solare	9,92
1.2	per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad 1/10 di quella prevista	
1.3	per la pubblicità di cui sopra che abbia superficie compresa tra mq. 5.50 e 8.50, la tariffa è maggiorata del 50%	
1.4	per la pubblicità di cui sopra che abbia superficie superiore a mq 8.50, la tariffa è maggiorata del 100%	
2.	pubblicità effettuata con veicoli in genere	
	effettuata all'interno o all'esterno di vetture	
2.1	autofilotranitarie, battelli, barche e simili di uso pubblico o privato in base alla superficie complessiva e per anno solare	
2.1.1	all'interno dei veicoli, per ogni metro quadrato	9,92
2.1.2	all'esterno dei veicoli, per ogni metro quadrato	9,92
2.1.3	all'esterno dei veicoli con superficie complessiva compresa tra mq 5.50 e 8.50, è dovuta una maggioranza del 50%	
2.1.4	all'esterno dei veicoli, con superficie complessiva superiore a mq. 8.50, è dovuta una maggiorazione del 100%	
3.	pubblicità effettuata su veicoli per conto proprio	
3.1	autoveicoli con portata superiore a kg.3000	89,24
3.2	autoveicoli con portata inferiore a kg.3000	59,50
3.3	motoveicoli e veicoli non compresi nei punti 3.1 e 3.2	29,75
3.4	per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui ai precedenti punti è raddoppiata	
4.	pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni	
4.1	PER CONTO ALTRUI	
4.1.1	con pannelli luminosi e simili, display a diodi, indipendentemente dal numero dei messaggi e per ogni metro quadrato e per anno solare	39,66
4.1.2	per la pubblicità di cui al punto 4.1, di durata non superiore a 3 mesi, si applica per ogni metro quadrato e per ogni mese o frazione una tariffa	3,97
4.2	PER CONTO PROPRIO	
4.2.1	la tariffa per ogni metro quadrato e per anno solare	19,83
4.2.2.	la tariffa per esposizione di durata non superiore a 3 mesi, per ogni metro quadrato e per ogni mese o frazione	1,98
5.	PUBBLICITA' REALIZZATA CON DIAPOSITIVE, PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE	
5.1.	per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione	2,48
5.2.	per durata superiore a 30 giorni-indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione - tariffa giornaliera	1,24
6.	PUBBLICITA' VARIA	

6.1	striscioni trasversalmente esposti alle strade o piazze per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione e per ogni metro quadrato	9,92
6.2.	con aeromobili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini per ogni giorno	59,50
6.3.	con palloni frenati e simili per ogni giorno	29,75
6.4.	mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità del materiale distribuito	2,48
6.5	mediante apparecchi amplificatori e simili per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione	7,44
7.	DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	
7.1.	la misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di cm.70x100 e per periodi sotto indicati è la seguente	
	_per i primi 10 giorni	1,24
	_per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione	0,37
7.2.	per ogni commissione inferiore a 50 fogli, il diritto è maggiorato del 50%	
7.3.	per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli, il diritto è maggiorato del 50%	
7.4.	per i manifesti costituiti da più di 12 fogli, il diritto è maggiorato del 100%	
7.5.	per le affissioni richieste:	
	_per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere	
	_entro il termine di due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale	
	_nelle ore notturne dalle ore 20:00 alle 07:00	
	_nei giorni festivi	
	è dovuta una maggiorazione del diritto pari al 10% con un minimo di 26 €.	
	per ciascuna commissione	